l.r. 29/2011, art. 7
SCHEDA DI ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ATTO Consiglio n. 597	
PROPONENTE	Consigliere Antonio Maria Gabellone
TITOLO	"Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 20/2009 "Norme per la pianificazione urbanistica"

RILEVAZIONE ELEMENTI INTERNI E DI ACCOMPAGNAMENTO	
numero articoli relazione allegati	5 Si No
RIFERIMENTI NORMATIVI	Costituzione: art. 9 e art. 41 Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) art. 7 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) art. 191 e art. 13 Legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 PPTR approvato definitivamente con D.G.R. 176/2015

RILEVAZIONE DI CRITICITA' SOTTO IL PROFILO REDAZIONALE
Nella proposta di legge non si rilevano criticità sotto il profilo del *drafting* normativo.

RILEVAZIONE DI CRITICITA' SOTTO IL PROFILO SOSTANZIALE
I proponenti, con la proposta di legge in esame, hanno inteso recepire all'interno della L.R. 7 ottobre 2009, n.20, le modifiche costituzionali relative agli artt. 9 e 41. Come si legge nella relazione illustrativa di accompagnamento, il legislatore costituzionale, con la Legge costituzionale n. 1/2022, ha introdotto importanti modifiche agli articoli 9 e 41 Costituzione nei termini che seguono. All'articolo 9, originariamente composto da due commi si è aggiunto un ulteriore comma, così, statuendo: 1. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 2. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 3. ***Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali***

All'articolo 41, composto da tre commi, sono stati aggiunti alcuni "incisi", di seguito evidenziati:

1. L'iniziativa economica privata è libera.
2. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno ***alla salute, all'ambiente,*** alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
3. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali ***e ambientali.***

Alla luce degli artt. 9 e 41 della Costituzione, come modificati ad opera della Legge costituzionale n. 1 del 2022, la proposta di legge in esame modifica e integra la legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20, recante "Norme per la pianificazione paesaggistica", adeguandola alle rinnovate coordinate costituzionali. Il medesimo intento riguarda anche taluni strumenti di pianificazione, nel caso di specie il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

Sul punto si segnala che più volte la Corte Costituzionale, anche nel periodo antecedente alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione, ha parlato dell'ambiente quale "valore" costituzionale primario (sentenza n. 151 del 1986) ed assoluto (sentenza n. 210 e 641 del 1987). Nel nuovo riparto di competenze Stato-Regioni, il Giudice delle leggi ha rimarcato l'aspetto valoriale e ha sottolineato come l'ambiente non sia una materia in senso tecnico, né una sfera di competenza statale circoscritta e delimitata, piuttosto una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, regionali e statali insieme, rispondenti ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (vd., tra le altre, sentenze n. 273 del 1998; n. 382 del 1999; n. 507 e 54 del 2000; n. 407 e 536 del 2002; n. 222 del 2003; n. 259 del 2004; n. 108 e 214 del 2005).

Al bene ambientale, quale bene della vita, materiale e complesso, comprensivo di altre e diverse componenti, e come entità organica (sentenza n. 378 del 2007), fanno altresì riferimento le sentenze della Corte incentrate sul paesaggio, concetto che indica la morfologia del territorio, cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo (sentenza n. 367 del 2007; n. 226 del 2009; n. 272 del 2009), sull'ambiente come parte della biosfera riguardante l'intero territorio nazionale (sentenza n. 104 del 2008), sull'ecosistema, riferito alla conservazione della natura come valore in sé (sentenza n. 12 del 2009).

All'esito di una compiuta disamina la proposta di legge regionale è coerente con il quadro normativo di riferimento innanzi riportato.

Il Dirigente *ad interim*
Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi
Avv. Domenica Gattulli

Firmato digitalmente da
GATTULLI DOMENICA
C=IT
O=CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA